



Comune di  
**BARBARIGA**

Codice Ente n. 10261

**COPIA**

**DELIBERAZIONE n. 050 del 23/12/2025**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: CONFERMA, PER L'ANNO 2026, DELLE ALIQUOTE E DELLE  
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) GIA'  
VIGENTI NELL'ANNO 2025.**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** alle **ore 20.50** presso la Sala Consiliare del Comune di Barbariga, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

presente      assente

TINTI MARCO	Sindaco	X	
UBERTI LAURA	Vice Sindaco	X	
LUSSIGNOLI VITO	Assessore	X	
MARCHI MARCO	Consigliere		X
FERRARI VITTORINA	Consigliere	X	
OLIVARI TINTI RENATO	Consigliere	X	
GADINELLI CARLO	Consigliere	X	
BOIOCCHI FABRIZIO	Consigliere	X	
UCCELLI GIACOMO FAUSTO	Consigliere		X
OLIVARI PIERDAVIDE	Consigliere	X	
BELLIL ANDREA	Consigliere		X
		-----	-----
	Totali	08	03

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **dott.ssa Francesca Faita** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. Avv. Marco Tinti – Sindaco** – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: CONFERMA, PER L'ANNO 2026, DELLE ALIQUOTE E DELLE  
DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) GIÀ  
VIGENTI NELL'ANNO 2025**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno, precisando che per l'anno 2026 vengono confermate le aliquote IMU già applicate per l'anno 2025;

Richiamati i seguenti provvedimenti relativi all'esercizio finanziario 2025, triennio 2025/2027;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 045 del 30/10/2024 ad oggetto: "Esame ed approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) - Triennio 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 18/10/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P.S. 2025/2027;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 18/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025/2027;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 02 del 16/01/2025 ad oggetto "Approvazione e adozione del Piano Esecutivo di Gestione 2025 (P.E.G.)";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. n. 56 del 15/05/2025 ad oggetto "Approvazione e adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) - Semplificato 2025/2027";

Richiamata la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge finanziaria per l'anno 2020) la quale:

- all'art. 1, comma 780, ha disposto l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comune Unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- all'art. 1, commi da 738 a 783, ha disciplinato ex novo l'Imposta Municipale sugli Immobili (nuova IMU) e ciò con decorrenza dal 1° gennaio 2020;

Considerato che la suddetta Legge n. 160 del 27.12.2019, all'articolo 1, dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari al 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- al comma 753, che l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- al comma 754, che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86%, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 744 che la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

Visto il comma 756 della sopra richiamata Legge 160 del 2019 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alla fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

Considerato che, con il Decreto Legge n. 132/2023 convertito con modificazioni in Legge del 27 novembre 2023, n. 170 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025"*;

Con successivo Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato D.M. 7 Luglio 2023;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024, il quale ha individuato le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Richiamato il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 ottobre 2024 che ha reso nota l'apertura ai comuni dell'applicazione informatica per l'approvazione del "prospetto delle aliquote" dell'IMU, all'interno dell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale", attraverso cui è possibile individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU, nonché elaborare e trasmettere il relativo prospetto;

Atteso che, ai sensi dell'art.1, comma 767, della Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del

Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Evidenziato che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

Considerato che la potestà regolamentare dell'ente può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 446/1997 e ss.mm. che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

Visto il Regolamento per la disciplina della nuova Imposta Municipale Propria (I.MU.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 008 del 22/05/2020, esecutiva ai sensi di Legge;

Richiamati l'articolo 53, comma 16, della legge n. 388/2000 e l'articolo 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, i quali dispongono che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 18.12.2024 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2025;

Considerato che:

- il gettito IMU accertato nell'anno 2024 è stato pari a €. 281.727,42,
- la previsione di gettito indicata per l'anno 2025 ammonta a e. 288.337,00;
- le riscossioni effettuate alla data della presente deliberazione, relative al versamento dell'acconto 2025 (1^ rata) e di taluni versamenti comprensivi sia della 1^ rata che della 2^ rata, sono state pari complessivamente – alla data del 03/12/2025 - a €.172.279,82) consentono di affermare che il gettito dell'anno 2025 verrà interamente conseguito nell'anno in corso;
- il bilancio di previsione 2026 raggiunge il requisito del pareggio mediante l'utilizzo di una quota di oneri di urbanizzazione pari a €. 9.840,00 a finanziamento di corrispondente quota delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio dell'ente.

Ritenuto pertanto necessario, con il presente provvedimento, di confermare, per l'anno 2026, le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale sugli Immobili già vigenti nell'anno **2025** e ciò anche ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione **2026/2028**;

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale categoria catastale A/1- A/8-A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	4,00 per mille  Detrazione €. 200,00
Fabbricati cat. D (da cat. D/1 A cat. D/9)	8,80 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale categoria catastale D/10 e classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità (ex TASI)	1,00 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Terreni agricoli (posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali)	esenti
Aree edificabili	8,90 per mille
Altri Fabbricati (esclusi gli immobili di cat. D)	9,80 per mille

Dato atto che, con decorrenza 01/01/2016 e per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 1 della Legge 208/2015, è introdotto un regime agevolato per gli immobili oggetto di contratto comodato in uso gratuito a parenti e per la fattispecie di cui alle disposizioni recate dal comma 10 lett. b), secondo cui la base imponibile dell'immobile concesso in comodato è ridotta al 50% (cinquanta per cento);

Atteso che le aliquote di cui alla presente deliberazione sono contenute nella misura di cui al comma 679 dell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui la somma delle aliquote TA.SI. e dell'IMU. per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013 fissata al 10,60 per mille ed altre misure di aliquota inferiore, in relazione alle diverse tipologie;

Visto il "PROSPETTO DELLE ALIQUOTE ID 16767 COMUNE DI BARBARIGA RELATIVO ALL'ANNO 2026", prospetto elaborato mediante l'accesso all'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Dato atto che, per gli adempimenti conseguenti all'approvazione delle aliquote IMU, è necessario dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

Richiamato l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo;

Vista la Legge 30 dicembre 2024, n. 207, legge di bilancio 2025;

Acquisito il parere favorevole, sia sotto il profilo della regolarità tecnica, sia sotto il profilo della regolarità contabile, espresso – in data 15/12/2025 - dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visti:

- il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
- la legge n. 241 del 07/08/1990 e ss.mm. ed integrazioni;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 30/10/2015 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi da n. 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti;

### **DELIBERA**

- 1) Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di confermare, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2026, le seguenti aliquote e detrazioni della nuova IMU, già vigenti nell'anno 2025, come indicato nella sotto riportata tabella:

#### **ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2026**

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>
Abitazione principale categoria catastale A/1- A/8-A/9 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7)	4,00 per mille  Detrazione €. 200,00
Fabbricati cat. D (da cat. D/1 A cat. D/9)	8,80 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale categoria catastale D/10 e classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità (ex TASI)	1,00 per mille
Terreni agricoli	10,60 per mille
Terreni agricoli (posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali)	esenti
Aree edificabili	8,90 per mille
Altri Fabbricati (esclusi gli immobili di cat. D)	9,80 per mille

- 3) Di dare atto che dette aliquote e detrazioni sono riportate nel "PROSPETTO DELLE ALIQUOTE ID 16767 COMUNE DI BARBARIGA RELATIVO ALL'ANNO 2026", prospetto elaborato mediante l'accesso all'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di dare atto che la tabella riporta le aliquote, le detrazioni e le esenzioni, definite nel rispetto della potestà riconosciuta all'ente locale, fermo restando la disciplina del legislatore nazionale in materia di esenzioni e riduzioni alla quale si rinvia a completamento del sistema di applicazione dell'IMU;
- 5) Di inviare per via telematica la presente deliberazione, mediante l'accesso al "Portale del federalismo fiscale", per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge n. 160/2019;
- 6) Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal **1° gennaio 2026**;

**P A R E R I**

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 – comma 2 – del D.L. 10/10/2012 n. 174, resi dai Responsabili dei Servizi sulla presente proposta di deliberazione:

della **GIUNTA COMUNALE**

del **CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: CONFERMA, PER L'ANNO 2026, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) GIA' VIGENTI NELL'ANNO 2025.**

**AREA PROPONENTE**

**SEGRETERIA GENERALE**  
Responsabile: Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Faita Francesca

**AREA FINANZIARIA**  
Responsabile: Rag. Emanuela Cecilia Bettini

**AREA AMMINISTRATIVA**  
Responsabile: Sig. Mauro Mosca

**AREA TERRITORIO**  
Responsabile Il Sindaco  
Avv. Tinti Marco

Data 15/12/2025

In ordine alla **regolarità tecnica** si esprime il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI**

Data 15/12/2025

In ordine alla **regolarità contabile** si esprime il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

Il presente atto E' rilevante ai fini contabili

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: \_\_\_\_\_

(rag. Bettini Emanuela Cecilia)

- 7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, Bettini Emanuela Cecilia, e che lo stesso ha dichiarato di non trovarsi in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/1990 e s.m.i.;
- 8) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Lombardia - seconda sezione staccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine di legittimità, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al capo dello Stato;

Quindi,

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la proposta del Sindaco Presidente di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno ed astenuti nessuno, legalmente espressi da n. 8 consiglieri presenti e n. 8 votanti;

### **DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to Avv. Marco Tinti

Il Segretario Comunale  
F.to dott.ssa Francesca Faita

---

---

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  
(art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)

N. 3 Reg. Pubbl.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 02 GEN 2026.

Li 02 GEN 2026

F.to Il Segretario Comunale

---

---

Si certifica che il presente atto è copia conforme al suo originale.

Barbariga, Li 02 GEN 2026

Il Funzionario delegato



---

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Li \_\_\_\_\_

F.to Il Segretario Comunale